

STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE PARINI-CHIRIO"

Articolo 1

Su iniziativa della ex Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, beneficiaria del "Fondo di studi Parini - Chirio" in forza di lascito testamentario disposto dal Benedetto Parini con testamento olografo pubblicato con verbale a rogito notaio Giuseppe Giordana in data 29 ottobre 1930, dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO è costituita - ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile - la Fondazione denominata

"Fondazione Parini - Chirio",

con sede a Torino.

Articolo 2

La Fondazione non ha fini di lucro e ha per scopo esclusivo la pubblicazione annua di opere originali, nonché il sostegno finanziario a ricerche nel campo degli studi umanistici e, in particolare, nei seguenti settori di studio:

- 1) Filologia e letterature del Mondo Antico (classico e orientale)
- 2) Storia del patrimonio archeologico
- 3) Beni culturali e storia delle arti
- 4) Storia (dall'Antichità all'Età contemporanea)
- 5) Filosofia e storia del pensiero scientifico
- 6) Letteratura, filologia e linguistica italiana
- 7) Letterature e filologie dell'Europa
- 8) Scienze del linguaggio
- 9) Studi antropologici, etnologici e geografici
- 10) Sociologia e forme della comunicazione.

La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione originario conferito dal lascito testamentario ovvero denaro e fondi mobiliari (arredo, mobili e quadri) conseguenti all'alienazione dello stesso patrimonio;
- lasciti, donazioni, oblazioni e erogazioni liberali in denaro;
- contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- eventuali altre entrate e acquisizioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con il reddito del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro ricavato (o che perverrà alla Fondazione) nel modo che riterrà più congruo e opportuno per il

migliore funzionamento e il potenziamento delle attività di cui *all'Articolo 2* del presente Statuto.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei predetti scopi, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici, e partecipando ad altre iniziative (enti, società, istituti di ricerca, laboratori, progetti) a carattere pubblico e/o privato.

Articolo 4

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

Articolo 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di diritto; e precisamente:

1. il Rettore dell'Università degli Studi di Torino o suo delegato;
2. il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici o suo delegato;
3. il Direttore del Dipartimento di Studi Storici o suo delegato;
4. il Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione o suo delegato;
5. il Direttore del Dipartimento di Culture, politica, società o suo delegato.

Il Consiglieri restano in carica per tutto il tempo in cui rivestono la loro carica istituzionale. I consiglieri delegati decadono dalle loro funzioni quando loro o il soggetto che li ha nominati cessa di rivestire la carica istituzionale e sono automaticamente sostituiti dal successore nella carica.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute da comprovarsi con documenti giustificativi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo e non vincolante, il **Segretario**, che assolve anche alle funzioni di Segretario del Consiglio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si **ten**gano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli **am**ministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente **cons**ervata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a **ci**ascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla **tr**attazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto **nel** luogo in cui si troveranno l'amministratore che presiede la riunione ed il segretario.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale, che verrà **s**ottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre **pers**one ad assistere alle sue riunioni.

A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del **met**odo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi **moment**aneamente ne fa le veci, in alternativa alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, può ricorrere alla consultazione scritta.

Qualora ciò avvenga, il presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi **moment**aneamente ne fa le veci, formula ed invia a tutti gli altri membri ed il Revisore dei Conti detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica con conferma di ricezione) recante una proposta di decisione e le sue ragioni nonché un ordine del giorno deliberativo che comporti unicamente una risposta positiva, negativa o di astensione.

Il Presidente deve inoltre indicare il termine della risposta che non deve essere inferiore a otto giorni e non superiore ai quindici giorni e che decorre dall'invio della proposta.

Con l'arrivo delle risposte da tutti gli amministratori la consultazione è considerata valida anche senza il rispetto del termine minimo di cui sopra.

Gli amministratori devono far pervenire la loro risposta, che s'intende irrevocabile, nei termini fissati dal presidente tramite lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica con conferma di ricezione.

Le decisioni non pervenute sono equiparate alle astensioni. Le decisioni giunte fuori termine s'intendono come non pervenute.

Le decisioni degli amministratori mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole più sopra previsto per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti gli amministratori a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di chi momentaneamente ne fa le veci, (con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi fax e posta elettronica con conferma di ricezione) ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo indicando: la data in cui la decisione deve intendersi formata, l'identità dei votanti, l'identificazione degli amministratori favorevoli, astenuti o dissenzienti, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti

alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati tra gli atti della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

In particolare e a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

- a) approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) acquisti e alienazioni dei beni immobili e mobili e investimenti del denaro ricavato;
- d) bandi di concorso per la pubblicazione delle opere all'interno della Collana della Fondazione ed eventuali regolamenti per la contabilità della Fondazione, nonché loro modifica;
- e) nomina del Segretario, scelto tra i funzionari dell'Università degli Studi di Torino, sua revoca e conferimento allo stesso di poteri per l'espletamento delle sue funzioni, durata dell'incarico;
- f) nomina della Commissione Scientifica per la valutazione e scelta delle opere da pubblicare;
- g) esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) modifiche al presente Statuto;
- i) qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti e il Segretario non percepiscono alcun compenso.

Articolo 7

La Fondazione è presieduta di diritto dal Rettore dell'Università o da suo delegato.

Il delegato decade dalle sue funzioni quando il soggetto che lo ha designato cessa di rivestire la propria carica istituzionale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa e all'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio.

Spetta altresì al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 8

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i funzionari dell'Università degli Studi di Torino.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di Segretario del medesimo, svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente.

Articolo 9

La gestione della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore dei Conti, che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di estinzione della Fondazione i beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, a favore di enti che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

Articolo 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 17 giugno 2014

F.ti: Gianmaria AJANI

Rossana CLEMENTE

Sonia SURIANO

Andrea GANELLI